

**IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE E OBBLIGHI CONNESSI
AI CONTRATTI DI APPALTO O DI SOMMINISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.Igs. 09 APRILE 2008 N. 81**

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture alle Imprese Appaltatrici e ai Lavoratori Autonomi, il Datore di Lavoro Committente (D.L.C.) verifica l'Idoneità Tecnico Professionale come previsto dall'allegato XVII e dall'art. 26 del T.U.S.L.

Le Imprese Affidatarie dovranno esibire:

- Iscrizione alla Camera di Commercio
- Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) eccetto le imprese individuali
- Documento unico di valutazione dei rischi interferenti elaborato con il Datore di lavoro Committente (D.U.V.R.I.) esplicitando i costi per la sicurezza relativi all'appalto
- Documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
- Dichiarazione formale del preposto individuato alla sicurezza (D.L. 21/10/2021 convertito in Legge 215/2021)
- Patente a crediti solo per cantieri temporanei o mobili (D.L. 19/2024 art. 29) oppure qualificazione SOA
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti interdettivi o di sospensione (T.U. art. 14)
- Documentazione attestante la conformità delle macchine, attrezzature e opere provvisionali (T.U. art. 70)
- Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- Attestati inerenti alla propria formazione e la relativa idoneità sanitaria solo per i lavoratori autonomi
- Elenco dei lavoratori con relativa mansione e dichiarazione del possesso del giudizio di idoneità sanitaria per la mansione specifica e obbligo adempimenti formativi (T.U. art. 41, 36 e 37)

Dichiarazione delle sostanze chimiche usate conforme al REACH 2025 che recepisce e integra le modifiche al regolamento REACH 1907/2006;

Una parte della documentazione potrà essere richiesta dal Committente come pre-requisito di ammissione alla gara di appalto.

Allegato il D.U.V.R.I

La documentazione viene conservata nell'ufficio del RSPP, mentre, i contratti di appalto e/o gli ordini di acquisto sono di pertinenza dell'Ufficio Acquisti.